

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG Z4D23D46B0

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n°301, CAP 00175 (C.F. n°80213470588) e la Società XXXXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXXX n° XX, CAP XXXXX (C.F. n° XXXXXXXXXXXX) per la fornitura/acquisizione di n°1 nuovo Bersaglio Navale per lanci telemetrici di missili antinave TESEO/MARTE, per l'importo complessivo di € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) (IVA Esente).

L'anno duemilaventi, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott.ssa Saveria RUOCCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della Legge n°89 del 16.02.1913 "Ordinamento del notariato e

degli archivi notarili”, come modificata dalla Legge n°246 del 28.11.2005, “Semplificazione e riassetto normativo”.

SONO COMPARSI

- il Dott. Valerio CHIAPPERINI, Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli Armamenti Navali n°3 del 15.04.2016 registrato alla Corte dei Conti in data 12.05.2016 e per l'altra Parte,
- il Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX (C.F. n° XXXXXXXXXXXX), in qualità di rappresentante legale della Società XXXXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX n° XX, CAP XXXXXX (C.F. n° XXXXXXXXXXXX) come risulta dalla visura camerale in data XX.XX.XXXX o dalla procura con numero di repertorio XXXX rilasciata in data XXXX da XXXX .

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa. Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Atto Aggiuntivo in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

NAVARM ha esperito la Procedura Ristretta G 354 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, per la fornitura di

n°1 nuovo Bersaglio Navale per lanci telemetrici di missili antinave TESEO/MARTE al prezzo posto a base di gara stabilito dall'Amministrazione Difesa di Euro 258.801,00 (Euro duecentocinquantottomilaottocentouno/00);

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi del D.Lgs. n°208 del 15.11.2011;
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società XXXXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXX n° XX, CAP XXXXXXX (C.F. n° XXXXXXXXXXXX) per l'importo complessivo di € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00);
- la Società XXXXXXXXXXXX, di seguito denominata, nel presente Contratto, solamente "Società", ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data XX.XX.XXXX,;
- in data XX.XX.XXXX è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente Contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal decreto legislativo n°208 del 15.11.2011 "Disciplina dei contratti pubblici

relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e Sicurezza" valgono le condizioni fissate dal D.P.R. n°49 del 13.03.2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. n°236 del 15.11.2012 "Regolamento per gli appalti della Difesa", nonché del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente Contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento (di seguito denominato "R.U.P.") è il Direttore pro-tempore della 2^a Divisione - 1°Reparto di NAVARM. Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito denominato "D.E.C.") verrà indicato dal R.U.P. successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di Legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire:

- n°1 Bersaglio Navale per lanci telemetrici di missili antinave TESEO/MARTE;
- i dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO.

4.2 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui all' Allegato n°1 - "Allegato Tecnico", di seguito denominato soltanto "Allegato Tecnico", (e/o altro documento di carattere tecnico) che, sottoscritto dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Contratto, al quale si allega.

4.3 È fatto obbligo alla Società di redigere un D.U.V.R.I. da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge n°123 del 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno

forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è di € XXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXX/00) (IVA Esente), ai sensi del D.P.R. n°633 del 26.10.1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto").

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati

anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificato all'art. 103 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, la Società ha presentato la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria di € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) in data XXXXXXXXXXXX, rilasciata dalla XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXXX n° XXX, pari:

- al 10% dell'importo contrattuale;
- (se del caso) al X% (XXX per cento) dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (art. 93 comma 7 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016);
- (se del caso) al X% (XXX per cento) dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 14001 (art. 93 comma 7 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P..

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

8.1 La fornitura di cui all'articolo n°4 del presente Contratto sarà oggetto di comunicazione, redatta a cura della Società, di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012; tale comunicazione dovrà essere inviata al D.E.C., e per conoscenza, al R.U.P., o a quest'ultimo, se soggetto diverso dal primo entro il termine di 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) decorrente dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società stessa, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione contrattuale a cura del D.E.C.. A norma dell'articolo 34, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 si conviene che le prestazioni indicate al precedente articolo 4 saranno esigibili comunque non prima del 2021. E' fatta salva la facoltà della Società di richiedere la corresponsione dell'anticipo, previsto nella misura del 20% dell'importo complessivo contrattuale dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle condizioni nel medesimo articolo specificate.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applicherà l'art. 110 del D.P.R. nr.236 del 15.11.2012 cui si rinvia.

8.2 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali oggetto del Contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tutti i materiali/componenti facenti parte della fornitura, dovranno inoltre essere accompagnati:

- dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2;
- dalla Dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) n° 1907 del 18.12.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni, di cui al citato Allegato Tecnico, Articolo 3.

8.2.1 Il D.E.C. incaricato dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del N.U.C. almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del N.U.C.:

- per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del Lotto/Contratto;
- nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2.2 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III e Sezione IV del D.P.R. n°236 del 15.11.2012 (artt.112, 113, 114, 115, 116, 117 e 119) ed eventualmente secondo le procedure indicate nell'Allegato Tecnico al Contratto. Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società all'approvazione del D.E.C. almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test

Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in Contratto, cui i Test Memoranda si riferiscono.

8.2.4 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il D.E.C. indica se le prestazioni siano o meno accettabili. Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 (trenta) giorni solari, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. Nel caso di rifiuto della fornitura i materiali potranno essere ripresentati dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.2.5 Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità, da emettersi entro il termine di 30 (trenta)

giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società. Il Verbale di Verifica di Conformità, sarà vidimato dall'organo di verifica e dalla Società.

8.2.6 Entro 60 (sessanta) giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare i materiali, interamente a proprie spese, presso l'Ente/Comando destinatario che le verrà specificatamente indicato dall'Amministrazione. Al termine della consegna la Società dovrà redigere apposita comunicazione al D.E.C. corredandola di tutta la documentazione attestante l'avvenuta ricezione del materiale costituente la fornitura da parte dell'Ente/Comando.

8.3 La verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità perfezionato con la vidimazione, per accettazione, da parte del R.U.P., entro il termine di 40 gg.ss. (quaranta giorni solari) decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla prove di verifica di conformità.

8.4 Il D.E.C., a conclusione delle suddette prove di verifica di conformità, provvederà:

- ad inviare al R.U.P., il Verbale di Verifica di Conformità, il Certificato di Verifica di Conformità emesso, nonché tutti gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini

della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo);

- 8.5** Il R.U.P., esaminata con esito favorevole la documentazione di cui al para 8.4, emette il Certificato di Pagamento trasmettendolo, completo di tutta la documentazione giustificativa, alla 12^a Divisione di NAVARM e alla Società, la quale dovrà emettere fattura secondo le modalità previste dall'articolo 17 del Contratto.
- 8.6** L'Ente/Comando cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^a Divisione di NAVARM, al D.E.C. e al R.U.P., il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e la prevista documentazione attestante la presa a carico del materiale fornito.
- 8.7** Tutte le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte interamente a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa, dandone conoscenza al R.U.P..
- 8.8** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm@postacert.difesa.it, nonché, successivamente, quella

indicata dal D.E.C. designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare alla Società, informandone il R.U.P..

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, relativamente alle attività di fornitura ed installazione dei Dispositivi complementari del Bersaglio Navale di cui al punto 2.e. della - Scheda Tecnica - Caratteristiche per l'acquisizione del nuovo Bersaglio Navale TESEO - allegata al Bando di Gara. Le attività oggetto di subappalto dovranno essere specificate in sede di preventivo successivo alla richiesta di intervento e autorizzate dal D.E.C..

9.2 L'affidatario deposita il Contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg.ss. (venti giorni solari) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del Contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016.

9.3 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva

nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

9.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal R.U.P., previa disposizione conforme dell'Ente deputato all'approvazione del Contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

10.2 L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al Contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del Contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del Contratto;
- intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui

ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica N.S.N., la Società presenterà una lista di possibili sostituti al R.U.P. che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura NATO sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa.

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al R.U.P..

10.3 L'Amministrazione Difesa ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle Parti;
- mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al

Contratto stesso, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi o dei termini di esecuzione previsti in Contratto.

10.3 In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

ARTICOLO 11 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in Contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine. La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del Contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate. La sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti. Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i 6 mesi (sei mesi) complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'Amministrazione Difesa abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente Contratto,

l'Amministrazione Difesa può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016, nonché 124 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro 15 gg.ss. (quindici giorni solari) successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. A tale

scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione Difesa le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione Difesa ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM. L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette

fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

17.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale dopo l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.;
- 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emessa da parte dell'Ente/Comando che ha a carico il materiale oggetto della presente fornitura ed inviato tempestivamente a 12^ Divisione NAVARM, e per conoscenza al R.U.P..

Il pagamento potrà avvenire al 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo stesso, che la Società inoltrerà, in originale, alla 12^Divisione di NAVARM, dandone conoscenza al R.U.P.. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.

17.3 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°231 del 09.10.2002 "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni

commerciali", e successive modifiche, le Parti, considerata la particolare natura del presente Contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi Enti/Comandi della Amministrazione Difesa, aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura se successiva alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.. In caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 Per ogni periodo di ritardo, pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione contrattuale di cui al precedente articolo 8, sarà applicata una penalità pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, considerando ultimato il periodo cominciato, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale così come previsto all'art. 125 del D.P.R. n°236 del 15.11.2012.

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti

paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

18.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata resa nota l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n°136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno

effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, n° XXXXXXXXXXXX intestato al nome della Società contraente presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) o presso l'Ufficio Postale e la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono il/i Sig./Sigg. nato/i a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società alla 12^Divisione di NAVARM e, per conoscenza, al R.U.P.. La Società dichiara di esonerare l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13.08.2010, e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA (RM).

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura e della consegna dei beni decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 730 (settecentotrenta) giorni solari. In tale periodo la

Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza. Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa. Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa completamente a sua cura e spese.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui

all'art. 105 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Difesa trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. n°2440 del 18.11.1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA (RM) la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - 11^a Divisione - Ufficiale Rogante - NAVARM, per essere allegato al Contratto. Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore

Aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. n°633 del 26.10.1972. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n°131 del 26.04.1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio in XXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXX n° XX, CAP XXXXX.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n°62 del 16.04.2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.. A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione Difesa ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n°62 del 16.04.2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed eventuali subappaltatori, fornendo prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta. La

violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n°62 del 16.04.2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto. Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione Difesa contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione Difesa darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di controllo previsti dalla vigente normativa. L'Amministrazione Difesa provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del Decreto approvativo del contratto. In caso di mancata approvazione del contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali di cui al precedente articolo 24, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C. C., la Società XXXXXXXXXXXX dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART.17 - (PAGAMENTI); ART. 26 - (OBBLIGHI DI CONDOTTA).

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO TECNICO

ART.1 - PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

1.1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa V Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione - O.C.C.).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet

<https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

Codice NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione - CEODIFE nr. 900017

1.2 - ATTIVITA' DI SCREENING

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore sia l'Organo Centrale di

Codificazione (O.C.C.), entro 30 (trenta) giorni ¹ decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella '*Spare Part List for Codification*' (S.P.L.C.). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form **AC\135 N.7**, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 15 (quindici) giorni per richiedere la Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di *screening* si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.), pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 (quindici) giorni al completamento delle attività di *screening*.

1.3 - PROPOSTE DI CODIFICAZIONE

Non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede **CM-03** e **GM-02**, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/

Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.). Questi provvedere entro 30 (trenta) giorni all'assegnazione del N.U.C., informandone la Società, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo Codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (*screening* e assegnazione N.U.C.) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 - FLUSSO DEI DATI

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di Codificazione - O.C.C. - direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 - NORME IN VIGORE

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall' Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 - COLLAUDO DEI MATERIALI

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 - COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale. In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, al collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva ²¹, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO LA SPEZIA in attuazione della normativa vigente).

1.8 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE

NAVARM 1°Reparto/2^Divisione richiederà all'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 - RIFERIMENTI E GARANZIE

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione (O.C.C.) per dirimere dubbi o

superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 - CODICE A BARRE

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard **EAN/128**.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.) = 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I) = 241
- REFERENCE - Codice del costruttore (Cage) + Part Number.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (*screening*), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal N.U.C. valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN

ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto delle prove di verifica di conformità, la Commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del N.U.C. almeno 20 gg.ss. (venti giorni solari) prima della data stabilita di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al N.U.C., che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del N.U.C. nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 - ASSICURAZIONE QUALITÀ'

La Società si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità, del proprio Sistema di Gestione della Qualità, ai requisiti della vigente norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

La Società si impegna inoltre, a soddisfare nei propri stabilimenti nel corso del presente contratto i requisiti previsti dal documento AQAP 2131, edizione vigente al momento della stipula, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

2.2 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La Società, alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un "Certificato di Conformità" (C.d.C.) che invierà al **Direttore di Esecuzione - D.E.C. e, per conoscenza, al R.U.P.**

Nel caso in cui il contraente sia il rappresentante/somministrato esclusivo sul territorio italiano della Società produttrice, i requisiti di Qualità dovranno essere da questa posseduti ed essa stessa dovrà produrre un Certificato di Conformità della commessa allegando, inoltre, il Certificato di Conformità del produttore.

**ART. 3 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N°1907 DEL 18.12.2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO (REACH)**

Per quanto previsto dal presente Articolo, la Società aggiudicataria è:

3.1 tenuta ad assicurare, per sé e per tutti i suoi sub-fornitori ed eventuali sub-appaltatori, che i tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n° 1907 del 18.12.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni.

3.2 obbligata a porre in essere, per sé e per tutti i suoi sub-fornitori ed eventuali sub-appaltatori, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3.3 Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione Difesa in base al "Regolamento REACH" si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Società si obbliga a produrre, sia al D.E.C. che al R.U.P., i seguenti documenti:

a) **una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:**

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "tutti i subfornitori ed eventuali sub-appaltatori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n°1 tonnellata (t)/anno, un **"Attestato di conformità"**, in cui indica il "Legale Rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) l'elenco dei **"codici identificativi"** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative **"schede di sicurezza"**.

3.4 La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'Amministrazione Difesa. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità da parte dell'Amministrazione Difesa.

**ARTICOLO 4 (LEGGE N°257 DEL 27 MARZO 1992 - NORME RELATIVE
ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge n°257 del 27.03.1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, garantisce, mediante redazione di esplicita dichiarazione al R.U.P. e D.E.C., per sé e per tutti i suoi sub-fornitori ed eventuali sub-appaltatori, che i tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura, comprensiva di eventuali materiali sub-appaltati e/o sub-forniti, non contengono amianto.